



Servizio
La presidenza
Milano, 27/12/2007
d'ufficio
Il funzionario delegato

DELIBERAZIONE N° VIII / 006395 Seduta del 27 DIC. 2007

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSS Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Luca Dainotti**

Su proposta dell'Assessore **Viviana Beccalossi**

e dell'Assessore **Luciano Bresciani**

Oggetto

MISURE REGIONALI STRAORDINARIE DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI COLPITI O "SOSPETTI DI CONTAMINAZIONE" DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

I Dirigenti **Aldo Deias**

Mario Astuti

I Direttori Generali **Umberto Benezoli**

Carlo Lucchina

L'atto si compone di 11 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.

proposta n° 97
del 19/12/07



VISTA:

- la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “misure per la lotta contro l’afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali”;
- la legge regionale 7/2000 “Norme per gli interventi in agricoltura ed in particolare l’art. 17 comma 1 lettera b) – (interventi sugli abbandoni ed abbattimenti), l’art. 18 comma 1 lett. b) «accesso al fondo di solidarietà nazionale» e tit. IV, capo I «strumenti e intervento finanziario» art. 26 «strumenti di intervento finanziario in agricoltura», comma 1 lett. a), b);

RICHIAMATA:

- la d.g.r. n. 8/5377 del 14/9/2007 «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Regime di aiuto XA 216/2007;

VISTI i decreti della DG Sanità relativi alle misure sanitarie da applicare in zona di protezione interessate dalla malattia vescicolare del suino ed in particolare i seguenti decreti:

- 26/06/2007 n. 6929 “Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia”, punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- 27/08/2007 n. 9348 “Sostituzione dell’allegato 2 del D.D.S n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino”

VISTO il provvedimento della D.G. Sanità prot. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 “Malattia Vescicolare dei suini – intervento straordinario”

VISTO:

- l’art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15/12/2006, relativo alla concessione degli aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infezioni parassitarie, che dichiara detti aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato e non soggetti a notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato se soddisfano le condizioni previste nell’articolo stesso;
- il regime di aiuto XA 216/2007, «Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito» che ha trovato applicazione ai sensi del soprarichiamato art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006;

PRESO ATTO che la Direzione Generale Sanità con provvedimento del 29/10/2007, prot. H1.2007.0046390, a seguito della verifica della situazione epidemiologica inerente la malattia vescicolare del suino che continua a manifestarsi in Lombardia nonostante l’applicazione delle misure restrittive e preventive previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l’adozione di ulteriori misure cautelative a livello regionale, ha definito un piano straordinario di intervento per la malattia vescicolare che prevede:

- di considerare “sospetti di contaminazione”, e come tali soggetti ai provvedimenti previsti per gli allevamenti sede di focolaio, gli allevamenti presenti nella zona della Provincia di Brescia dove si sono verificati i casi di malattia, come previsto dalla normativa vigente rappresentata dal DPR 17 maggio 1996, n. 362 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” ed in particolare dall’art. 4 – comma 3 che recita: “L’autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l’azienda in cui è stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un’eventuale contaminazione»;
- il fermo delle aziende interessate per un periodo di almeno 6 mesi dal termine delle operazioni di abbattimento;






DELIBERA

Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di stabilire il fermo di almeno sei mesi degli allevamenti situati nella zona interessata al provvedimento della DG Sanità del 29/10/2007, prot. H1.2007.0046390, a partire dal completamento delle operazioni di stamping-out nell'ultimo allevamento;
2. di stabilire che il ripopolamento degli allevamenti di cui al punto precedente nonché in quelli della Provincia di Brescia risultati sede di focolaio a partire dal 1 luglio 2007 sia subordinato alla verifica da parte dell'ASL della Provincia di Brescia del rispetto delle specifiche norme di biosicurezza indicate nell'allegato 2 composto di n. 3 pagine parte integrante al presente atto;
3. di approvare il regime di aiuto «Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o "sospetti di contaminazione", e come tali soggetti a stamping-out, dalla malattia vescicolare dei suini», allegato 1 parte integrante del presente atto composto di n. 4 pagine;
4. di dare atto che il dirigente proponente della DG agricoltura provvederà:
 - alla applicazione del regime di cui trattasi, solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006;
 - all'attuazione delle determinazioni e delle modalità tecniche del regime di aiuto approvato;
 - all'apertura dei termini di presentazione delle domande sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale;
5. di prendere atto che alla spesa presunta di euro 10.000.000,00 si provvederà sulla base delle risorse assegnate dal Ministero per le politiche agricole e forestali e delle disponibilità sul capitolo 5775 del bilancio regionale.
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]
Luca Deserti



MISURE REGIONALI STRAORDINARIE DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI COLPITI O SOSPETTI DI CONTAMINAZIONE", E COME TALI SOGGETTI A STAMPING-OUT, DALLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Finalità

La Regione Lombardia al fine di risolvere la crisi venutasi a creare nel settore suinicolo ritiene indispensabile assumere tutte le misure necessarie, e compatibili con la normativa comunitaria e nazionale, per consentire alle aziende suinicole di rimanere sul mercato in modo competitivo.

Il perdurare della malattia vescicolare del suino ha continuato a manifestarsi, nonostante l'applicazione delle misure restrittive e di prevenzione previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e l'adozione d'ulteriori misure cautelative a livello regionale, con uno stillicidio di focolai concentrati in un territorio ristretto della provincia di Brescia, caratterizzata da un'alta densità di allevamenti.

Ciò ha reso necessario l'attuazione di un piano straordinario d'intervento che ha previsto tra l'altro il rafforzamento delle misure di biosicurezza e l'attuazione di uno stamping-out in allevamenti sospetti d'infezione della malattia vescicolare suina.

E' in tal senso opportuno proporre misure d'indennizzo del danno subito dagli allevamenti interessati dalle suddette disposizioni sanitarie.

Per l'attuazione di dette misure si farà riferimento anche alle modalità previste nel Piano operativo volto all'eradicazione dell'epidemia vescicolare in approvazione con il decreto ministeriale sui piani di settore.

La metodologia individuata, in questa situazione, è di carattere straordinario e pertanto non potrà essere riproposta come prassi normale.

Il sostegno è ammissibile per mancato reddito a favore degli allevamenti suinicoli interessati dalle misure straordinarie di lotta alla malattia vescicolare, a quelli "sospetti di contaminazione" ed ai nuovi focolai che hanno interrotto l'attività d'allevamento per ordine della pubblica autorità in quanto i loro animali sono stati abbattuti.

Riferimenti normativi

Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;


Legge regionale 7/2000 "Norme per gli interventi in agricoltura" ed in particolare l'art. 17 (interventi sugli abbandoni ed abbattimenti) comma 1 lettera b);

DGR n. VIII/5377 del 14/09/2007 "Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – Regime d'aiuto XA 216/2007"

Decreti della D.G. Sanità

- 26/06/2007 n. 6929 "Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia", punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- 27/08/2007 n. 9348 "Sostituzione dell'allegato 2 del D.D.S n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino"

Provvedimento della D.G. Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29/10/2007



Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotto agricoli e recante modifica al Regolamento (CE) n. 70/2001, art. 10;

1. Tipologie aziende suinicole

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie d'allevamenti suinicoli:

allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC): i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

Allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA): i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna;

Sono assimilati alla tipologia produttiva RCA gli allevamenti classificati distintamente come: da riproduzione o Sito 1, da svezzamento o Sito2.

Allevamento da ingrasso: i cui suini, provenienti da altri allevamenti, sono destinati esclusivamente all'ingrasso.

2. Beneficiari

Allevatori suinicoli che siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, di cui al provvedimento prot. n. H1.2007.0046390 del 29/10/2007.

3. Modalità applicative

Concessione di un contributo per sostegno al reddito per il danno ritenuto ammissibile dovuto al periodo di fermo sanitario od all'abbattimento dei capi per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o per motivi prevenzione nella diffusione della malattia.

I periodi di fermo sanitario dell'attività d'allevamento per motivi sanitari e il numero di capi presenti ed abbattuti, sono accertati sulla base di dichiarazioni delle autorità sanitarie competenti per territorio.

Il contributo erogabile è calcolato in base ai dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), e in base ai prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 02/06/1988, n. 218, relativi alla settimana riferita all'ordinanza dell'Autorità Sanitaria di riferimento.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti.

4. Criteri di valutazione del danno economico

4.1 Per le aziende colpite o sospette di contaminazione che ricadono nella parte interna (entro 2 Km. dai focolai) della zona di protezione e che saranno interessate dal provvedimento della DG Sanità del 29/10/2007, prot. n. H1.2007.0046390 (stamping-out) l'indennizzo sarà concesso per il periodo di vuoto sanitario disposto dalle autorità sanitarie competenti, e fino ad un massimo di 6 mesi.

Per le modalità di calcolo dell'aiuto si applicheranno le sotto elencate condizioni:



4.1.1 per gli allevamenti **RCC** (allevamenti a ciclo chiuso) e **RCA** (allevamenti ciclo aperto), dovendo ricostruire il patrimonio genetico e riproduttivo, per disporre dei suinetti da destinare all'ingrasso o alla commercializzazione, sarà riconosciuto l'indennizzo per tutto il periodo di fermo aziendale disposto dalle autorità sanitarie.

4.1.2 Per gli allevamenti da **INGRASSO**, verrà applicato l'aiuto "zona di protezione" e considerando il fatto che non sono presenti animali in azienda verrà calcolato il mancato reddito in base i giorni di fermo x il margine lordo RICA. I giorni di fermo obbligatorio decorrono dal 30° giorno di messa in vuoto sanitario.

4.2 Per le aziende in zona tampone (dai 2 Km. ai 3 Km. dai focolai) della zona di protezione limitatamente agli animali potenzialmente invenduti, per i quali si è verificato un deprezzamento commerciale degli stessi, l'aiuto sarà concesso secondo le modalità di cui al paragrafo "zone di protezione" del punto 4) dell'allegato alla DGR n. 5377/2007 e precisamente:

4.2.1 Per gli allevamenti **RCC** (allevamenti a ciclo chiuso) e da **INGRASSO**, il cui prodotto finale è la movimentazione verso il macello, l'aiuto concedibile è parametrato sull'effettivo deprezzamento commerciale.

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali invenduti saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei "Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge n.218/1988". Il danno economico "teorico" subito dalle aziende è quantificato dalla differenza tra il valore fatturato, dimostrabile dalla vendita degli animali potenzialmente invenduti, ed il valore calcolato secondo le tabelle ISMEA. La differenza di valore rappresenta l'aiuto massimo concedibile.

4.2.2 Per gli allevamenti **RCA** (allevamenti ciclo aperto), va considerato che potrebbero non aver subito un vero danno economico, in quanto il mercato definisce il valore commerciale in funzione del peso degli stessi.

Per queste tipologie di allevamento, l'eventuale danno economico subito è calcolato secondo la metodologia adottata per gli allevamenti RCC e INGRASSO, ma i giorni di fermo obbligatorio della movimentazione decorrono dal 30° giorno di messa in zona di protezione.

4.3 Casi particolari in zona di protezione: qualora l'allevamento debba procedere all'abbattimento e alla distruzione dei capi, per sovraffollamento, per motivi di benessere animale o di prevenzione nella diffusione della malattia, è previsto un contributo pari al 100% del valore di mercato, desunto dalle tabelle ISMEA, degli animali abbattuti e distrutti, oltre al rimborso di un importo pari al 100% delle spese dimostrabili d'abbattimento e distruzione.

L'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie per sovraffollamento o per benessere animale o per motivi di prevenzione nella diffusione della malattia è accertata dalle ASL competenti per territorio dietro specifica richiesta dell'allevatore. Con lo stesso provvedimento le ASL definiscono il numero e la categoria di animali oggetto di abbattimento o di distruzione.

L'eventuale reddito ricavato dall'abbattimento o dalla distruzione degli animali autorizzati dalle ASL viene dedotto dal contributo concedibile.

5. Limiti, divieti e condizioni

Gli allevamenti focolaio e quelli soggetti a stamping-out dovranno essere in regola con le "Misure di biosicurezza per le aziende ricadenti nella zona oggetto di provvedimento



straordinario della DG Sanità prot. n. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 e riportate in appendice al presente provvedimento.

L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, d'esercizio dell'attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.

6. Procedure

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando saranno definite dal Dirigente dell'Unità organizzativa competente della DG Agricoltura con proprio atto, sulla base dei provvedimenti dei competenti organi sanitari d'adozione di misure straordinarie per prevenire la diffusione dell'epidemia e delle disponibilità finanziarie allocate nel bilancio regionale.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento e alla definizione delle tipologie d'allevamento ammissibili a finanziamento tra quelle elencate al punto 1 del presente programma.

7. Decorrenza

Potrà essere riconosciuto il mancato reddito relativo al periodo decorrente dal 30/11/2007 data di completamento delle operazioni di stamping-out e per la durata di 6 mesi.



MISURE DI BIOSICUREZZA PER LE AZIENDE RICADENTI NELLA ZONA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO (provvedimento D.G. Sanità prot. n.H1.2007.0046390 del 29/10/2007) E PER GLI ALLEVAMENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SEDE DI FOCOLAIO DAL 1° LUGLIO 2007

Ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti requisiti:

Tipologie produttive:

1. Riproduzione (ciclo aperto o Sito 1 e ciclo chiuso),
2. Svezzamento o Sito 2,
3. Ingrassio o Sito 3.

1. RIPRODUZIONE (ciclo aperto, chiuso)

STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI (PER MVS)

I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la MVS. Nel caso di aziende sede di focolaio o depopolate perché considerate a rischio, il ripopolamento dell'azienda deve essere preceduta dall'introduzione di "suini sentinella", come previsto dall'All. II del DPR 362/96.

STRUTTURE

Quarantena: L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.

Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.

Barriere (cancelli, sbarre, muri di cinta ecc) che consentono di regolamentare l'accesso a personale, mezzi e di limitare contatti con animali di altre aziende o selvatici.

Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori effettuano il cambio degli abiti e la doccia o indossano copriabiti e calzari monouso.

Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo animali. Nella piazzola devono essere presenti apparecchiature a pressione per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS.

MODALITÀ GESTIONALE DELL'AZIENDA

Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/ tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.



Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dal azienda (mono-carico) e
2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti: i suini morti in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Scarico mangime: deve essere effettuato dall'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e, il veicolo sia stato pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS.

Alimentazione: E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorante o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.

Spargimento liquami: i liquami non possono essere utilizzati ai fini agronomici se non previo stoccaggio per un periodo di almeno tre mesi.

Nelle aziende che sono risultate sede di focolaio o che sono state depolate perché considerate a rischio per la diffusione dell'infezione, i liquami devono essere trattati così come previsto dal manuale operativo per la malattia vescicolare del suino.

Ingresso persone: prima di accedere all'area di governo degli animali, il personale dell'azienda e i visitatori devono effettuare doccia ed il cambio degli abiti oppure indossare copriabiti e calzari monouso.

Ingresso/uscita reparti aziendali: devono essere presenti punti di disinfezione, materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Registrazione movimenti animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati oltre che su l'apposito registro aziendale.


Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. Deve essere registrata anche la targa dei veicoli.

Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Derattizzazione: deve essere attuato un piano di derattizzazione aziendale.

MEZZI DI TRASPORTO

Prima e dopo ogni spedizione, i veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS.



PERSONALE

- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili,
- Il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. SVEZZAMENTO o SITO 2:

Per queste tipologie produttive sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena)
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

3. INGRASSO o SITO 3:

Per questa tipologia produttiva sono previste:

- le stesse misure previste per le aziende da riproduzione (ad eccezione della quarantena)
- tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

